

Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*

Marco Mancarella*

A. Lo «sviluppo sostenibile» nelle politiche mondiali.

Il principio dello «sviluppo sostenibile», motivo concettuale intimamente legato alle politiche mondiali nella ricerca della soluzione alla «questione ambientale», è stato inizialmente elaborato in sede internazionale e lentamente recepito anche dalle varie legislazioni nazionali: esso è intrinseco al concetto che comprende l'insieme d'idee scaturite dalla presa di coscienza dell'uomo a livello planetario, connessa alla propria sopravvivenza, di un uso razionale delle risorse della natura.

Per ciò che attiene al primo ambito, quello internazionale, occorre innanzitutto sottolineare come non tutte le fonti del diritto internazionale ambientale abbiano la medesima forza obbligatoria. Si è venuto delineando gradualmente un folto gruppo di norme definite di *soft law* non vincolanti, generalmente programmatiche e d'indirizzo, fondamentali per la pianificazione successiva di politiche o negoziati, non produttive dunque di obblighi e diritti circostanziati ma, tuttavia, in grado nel tempo di colmare spazi in precedenza lasciati alla discrezionalità degli Stati per poi riuscire ad entrare nelle Carte costituzionali e nelle singole legislazioni nazionali. In tale gruppo hanno un ruolo fondamentale le Dichiarazioni di principi ed i Programmi d'azione. Questi atti di *soft law* hanno acquisito un'importanza fondamentale nel panorama del diritto internazionale dell'ambiente: basti pensare al forte impatto che ha avuto la Dichiarazione di principio di Stoccolma, vera e propria apripista di una serie di Convenzioni a contenuto vincolante volte a proteggere taluni ambiti naturali e basilari per l'affermazione dei diritti umani all'ambiente nelle più recenti Costituzioni nazionali.

La Dichiarazione di Stoccolma non è altro che il documento conclusivo, non vincolante ma solo di principi, della prima Conferenza Mondiale sull'Ambiente tenutasi nel 1972 sotto l'egida delle Nazioni Unite. Con tale documento l'uomo ha iniziato a non considerare più l'inquinamento come sottoprodotto di un certo tipo di sviluppo, ma l'ambiente come una delle dimensioni essenziali dello sviluppo umano; da qui, lo slogan della Conferenza «non c'è sviluppo senza ambiente». Il Preambolo si apre con un'affermazione di grande interesse in base alla quale l'uomo deve essere considerato, nello stesso tempo, artefice e creatura della natura, soggetto attivo e passivo della stessa; egli è responsabile dell'ambiente in cui vive, non solo oggi ma anche in futuro, nell'ottica di tutela delle generazioni future. Lo sviluppo, sebbene

* Il presente contributo costituisce una voce dell'*Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, Università Cattolica di Roma – Università di Lecce, ESI Napoli, in corso di pubblicazione.

* Ricercatore presso l'Università degli Studi di Lecce – Scuola Superiore ISUFI, all'interno della quale si interessa principalmente di etica e diritto ambientale.

ancora non definito espressamente «sostenibile», detiene un'evidente connotazione ambientalista: il progresso economico, sociale e tecnologico dell'uomo non può prescindere dalla prevenzione e risoluzione dei problemi ecologici.

Nello stesso anno della Dichiarazione di Stoccolma il Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) presenta il Rapporto Meadows, su incarico del Club di Roma, dal titolo *I limiti dello sviluppo (The Limits to Growth)* destinato a passare alla storia per la sua visione globale e d'interdipendenza delle varie componenti ambientali, analizzate con tecniche scientifiche profondamente innovative in quel tempo. Esso non ha natura giuridica ma descrittiva, poiché parte da un'analisi scientifica della «questione ambientale» per giungere alla formulazione di un'ipotesi risolutiva. Ciononostante, è di particolare rilievo la tesi centrale in esso affermata, data l'influenza che ha avuto su una serie di politiche e normative di quel periodo: considerato il peggioramento complessivo dello stato dell'ambiente, secondo il Rapporto occorre «dilatare i limiti di sviluppo» attraverso una «crescita zero» delle sue due variabili fondamentali, «popolazione» e «investimenti», in quanto solo così è possibile raggiungere uno «stato d'equilibrio globale» allontanando il «mito della fine» ecosistemica affermatosi in precedenza.

Proprio con l'obiettivo di una nuova definizione del rapporto tra «sviluppo e ambiente», non più vincolata ad una «crescita zero» come nel Rapporto Meadows ma ad un nuovo modo di intendere lo sviluppo in forma più attenta e razionale, all'interno della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (W.C.E.D.), insediata nel 1983 su mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e composta da rappresentanze di 21 Paesi, è nato nel 1987 il documento dal titolo *Il nostro futuro comune (Our Common Future)*, più noto come Rapporto Brundtland, anch'esso non avente come il Rapporto Meadows natura giuridica ma puramente descrittiva. L'intera analisi del Rapporto, condotta sul piano della crescita economica, della lotta alla povertà e dell'affermazione dell'interdipendenza globale, conduce all'affermazione di un unico principio riassumibile in una precisa e incisiva locuzione, «sviluppo sostenibile». L'enorme eredità del Rapporto è racchiusa proprio in questa locuzione da esso elaborata, un concetto già latente nell'idea del 1972 di «limiti allo sviluppo», ma che dal 1987 è divenuto l'elemento basilare di ogni politica ambientale e svilupppista in senso lato. Il vecchio *slogan* della Conferenza di Stoccolma del 1972 «non c'è sviluppo senza ambiente» si rovescia in «non c'è ambiente senza sviluppo». All'interno del Rapporto Brundtland non vi è un'unica definizione di «sviluppo sostenibile», ve ne sono invece diverse, una delle quali può essere ritenuta fondamentale, mentre le altre sono tra loro sostanzialmente complementari. La definizione fondamentale è quella secondo la quale lo «sviluppo sostenibile» deve soddisfare «i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro». Secondo il Rapporto Brundtland, lo «sviluppo sostenibile»: 1) ha una dimensione spaziale

globale e comune; 2) ha una dimensione temporale di lunga durata; 3) è finalizzato a sostenere il progresso umano; 4) deve soddisfare i bisogni odierni, ma senza minare la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, in un'ottica di equità intergenerazionale; 5) non ha limiti assoluti come, invece, è affermato nel Rapporto del 1972; 6) deve soddisfare i bisogni primari di tutti in modo che chiunque possa coltivare l'aspirazione ad un'esistenza migliore; 7) il fine ultimo è quello di generare armonia all'interno della specie umana e tra questa e la natura. Il principio dello «sviluppo sostenibile» presente nel Rapporto Brundtland, nella citata definizione fondamentale, è divenuto in seguito una formula *standard* ripresa in atti e norme di vario ordine e grado all'interno degli ordinamenti nazionali e nel sistema del diritto internazionale.

Allo scopo di giungere ad una più precisa definizione del principio dello «sviluppo sostenibile» e ad una sua consacrazione come principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale, a pochi anni dal Rapporto Brundtland, nel 1992 si tiene a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (U.N.C.E.D.). Tra i documenti scaturiti dalla Conferenza c'è la Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo e il suo strumento d'attuazione denominato Agenda 21, strumento che ha avuto nel tempo una notevole importanza perché ha tentato di delineare un Piano d'Azione per Governi, O.N.U., settori indipendenti e agenzie interessate allo «sviluppo sostenibile». La Dichiarazione di Rio de Janeiro, riprendendo molti principi della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, in un'ottica antropocentrica ma nello stesso tempo olistica in quanto basata sull'unità e l'interdipendenza del pianeta, considera lo sviluppo come diritto di tutti gli esseri umani e condizione necessaria perché venga soddisfatto a sua volta il bisogno di ambiente e sviluppo delle generazioni non solo presenti ma soprattutto future: tutti hanno «diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura», anche se, comunque, ogni Stato detiene sempre un diritto sovrano a sfruttare in qualsiasi modo le proprie risorse (Principio 1, 2, 3 e 4). La lotta alla povertà è inquadrata, per la prima volta a livello internazionale, come requisito indispensabile per lo «sviluppo sostenibile» (Principio n. 5). Viene introdotto il fondamentale criterio, per ciò che attiene alla degradazione ambientale, delle responsabilità comuni ma differenziate, in base al quale ciascun Paese si assume le responsabilità che derivano in maniera proporzionale alla tecnologia e alle risorse finanziarie di cui dispone e alla pressione che le rispettive società esercitano sull'ambiente (Principio 7). Le politiche demografiche sono considerate un valido strumento di «sviluppo sostenibile», così come quelle di trasferimento e scambio delle tecnologie (Principio 8 e 9). La crescita culturale delle popolazioni diviene strumento fondamentale di lotta alla povertà e, quindi, di realizzazione dello «sviluppo sostenibile». Il principio «precauzionale» secondo cui è sempre meglio prevenire i disastri ambientali facendo anche più del necessario senza adeguata certezza del nesso eziologico tra fatto ed evento

piuttosto che arginare i mali ambientali prodotti, sebbene compaia ufficialmente per la prima volta con la Dichiarazione finale di Stoccolma del 1972, trova una compiuta formulazione e piena consacrazione solo a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro, che nel suo Principio 15 lo pone come criterio essenziale nella salvaguardia della natura. Un principio importante è evidenziato all'interno di tale Dichiarazione, quello di «equità». Il principio presenta una duplice accezione, giacché deve essere perseguito sia tra la comunità umana sia tra le generazioni future: per ciò che attiene alle comunità umane l'equità si deve intendere riferita all'accesso alle risorse naturali; per quanto riguarda, invece, le generazioni, l'equità è chiamata a garantire che le generazioni future possano godere, al pari di quelle presenti, di un ampio patrimonio naturale e culturale. Di conseguenza, il concetto di «equità» deve essere inteso come assunzione di responsabilità comuni ma differenziate tra gli Stati e non, quindi, semplicemente come equa ripartizione dei benefici, in deroga ai principi tradizionali di eguaglianza e reciprocità che sono stati sempre alla base dei Rapporti internazionali. Il principio di «equità», per questa sua duplice portata, si salda perfettamente con il principio di «sviluppo sostenibile» nel quale la componente dell'accesso alle risorse e della responsabilità nei confronti delle generazioni future ha un ruolo fondamentale. «Equità» e «sviluppo sostenibile», da Rio de Janeiro in poi, procederanno parallelamente. Altro principio fondamentale della Dichiarazione è quello che trasforma il binomio sviluppo-ambiente in un trinomio pace-sviluppo-ambiente, elementi ritenuti interdipendenti e indivisibili. Con tale trinomio per la prima volta si legano componenti così eterogenee che, però, oggettivamente non possono procedere distintamente. Da Rio de Janeiro, inoltre, sono scaturite anche la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla diversità biologica nonché la Dichiarazione sui principi relativi alle foreste. Per quanto riguarda il discorso che qui interessa, occorre sottolineare la nozione di «sostenibilità» contenuta nell'art. 2 della Convenzione sulla diversità biologica, ove si afferma che «sostenibile è l'uso delle risorse biologiche secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una riduzione a lungo termine, e che nello stesso tempo salvaguardino la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future». All'interno dei vari atti di Rio de Janeiro, nonostante gli intenti, non emerge, ancora una volta, una definizione univoca di «sviluppo sostenibile» e ciò perché, per la sua stessa portata generale, il concetto non può avere natura «monodimensionale» ma necessariamente «multidimensionale». La prima dimensione riguarda la tutela degli ecosistemi, la riproducibilità delle risorse naturali, gli equilibri tra specie umana, altre specie, ambiente esterno; si tratta, probabilmente, di quella più esplorata nel dibattito contemporaneo sulla «sostenibilità», che, in gran parte, ruota intorno a tali questioni. L'originalità dell'approccio analitico affermatosi con il Rapporto Brundtland e la Conferenza di Rio sta, però, nell'aver fatto emergere la rilevanza degli altri due Vertici di questo «triangolo della sostenibilità», quello economico (che riguarda

efficienza produttiva e allocativa delle risorse e, più in generale, la questione strategica della crescita economica e della stabilità) e quello sociale, che rinvia all'equità distributiva di risorse, prodotti, oneri ambientali tra diversi soggetti e sistemi sociali.

Il confronto tra Paesi sul tema della «sostenibilità» è poi proseguito nel 2002 con il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (W.S.S.D.) di Johannesburg. I documenti fondamentali scaturiti da tale Vertice sono la Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile (*Johannesburg Declaration on Sustainable Development*) e il Piano d'Azione (*Plan of Implementation*). Tra i due atti, il più importante è il secondo, poiché, sebbene sia un documento programmatico, quindi non vincolante e rientrante nella categoria della cosiddetta *soft law*, risulta essenziale per un'azione diretta al raggiungimento di uno «sviluppo sostenibile». Detto con altre parole, nonostante non abbia il vincolo di un trattato, contiene comunque degli obblighi, a volte (poche) anche dettagliati, con indicazione di obiettivi e talune scadenze temporali da rispettare per la loro realizzazione. La Dichiarazione, che mira essenzialmente ad assicurare una continuità tra Stoccolma, Rio de Janeiro e Johannesburg, richiamando i vari principi affermati nel passato e ancora attuali, non ha anch'essa una portata vincolante: il suo ruolo è essenzialmente di sostegno politico al contenuto del Piano d'Azione che, comunque, riprende gli obiettivi già tracciati dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000, con la quale è stata affermata la necessità per le relazioni internazionali del Ventunesimo secolo di considerare essenziali una serie di valori fondamentali, tra i quali il rispetto della natura da realizzarsi in conformità con i precetti dello «sviluppo sostenibile». È possibile individuare nel Vertice di Johannesburg, e quindi nei suoi documenti finali, degli aspetti, alcuni dei quali innovativi, particolarmente importanti: 1) si rafforza ulteriormente dopo Rio de Janeiro la visione «multidimensionale» dello «sviluppo sostenibile», nel cui alveo, come chiarito innanzi, rientra non solo la tensione bipolare fra sviluppo economico e protezione dell'ambiente, ma anche una terza componente, lo «sviluppo sociale», da considerarsi un pilastro fondamentale interdipendente con gli altri due (Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile - Principio 5 e 11); 2) l'«approccio ecosistemico» alla «questione ambientale», la quale non è più esaminata in maniera frammentaria e settoriale (per esempio, per tipologia d'inquinamento, zona geografica o specie coinvolte) ma in modo unitario per ecosistema (come quello marino preso in considerazione nei Paragrafi 29 e 31 del Piano d'Azione); 3) per la prima volta in un documento mondiale sull'ambiente, viene valutata la «globalizzazione» che dovrebbe essere equa e regolamentata, con la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo, attraverso un sistema di liberalizzazione degli scambi che possa giovare a tutti, un incoraggiamento delle politiche di «sviluppo sostenibile» portate avanti dal W.T.O. ed una maggiore considerazione nei lavori di quest'ultima organizzazione degli interessi dei Paesi meno sviluppati (Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile - Principio 14); 4) il principio da affermarsi

con forza nel campo dello sviluppo deve essere il «principio delle responsabilità comuni ma differenziate» (Paragrafo 75 del Piano d’Azione), nel senso che ogni Paese ha una responsabilità primaria del proprio sviluppo e quelli più ricchi ne hanno maggiormente rispetto a quelli ancora non sviluppati; 5) occorre una struttura istituzionale multilaterale fondata su basi democratiche, sulla pace e la sicurezza, sullo stato di diritto per il raggiungimento in ogni Paese di uno sviluppo realmente sostenibile (Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile - Principio 31 e 32). Riguardo a quest’ultimo punto, occorre tenere presente che anche a Johannesburg, dopo Rio de Janeiro e la Dichiarazione del Millennio, è ribadito con forza l’ormai indissolubile trinomio pace-sviluppo-ambiente (Dichiarazione sullo Sviluppo Sostenibile - Principio 35).

B. Lo «sviluppo sostenibile» nelle Costituzioni e legislazioni nazionali.

Volgendo lo sguardo più specificatamente all’Europa, la politica ambientale e, dunque, l’implementazione di uno «sviluppo sostenibile» ha conosciuto un percorso lento nel corso di circa un cinquantennio. Le norme fondamentali sono così individuabili: nell’art. 2 del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea, norma avente l’espressa finalità di sviluppare armoniosamente l’attività economica dei Paesi membri, garantendone un’espansione continua ed equilibrata; nei sei Programmi d’Azione comunitari in materia ambientale approvati a partire dal 1973; negli artt. 130R, 130S e 130T dell’Atto Unico Europeo del 1986 indicanti nella tutela ambientale uno dei principali compiti dell’Unione Europea; nel Trattato di Maastricht del 1992 che richiama la necessità di una crescita economica sostenibile, non inflazionistica e che tuteli l’ambiente; nel Trattato di Amsterdam del 1997 che, oltre a ribadire la necessità di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche da associarsi ad un elevato livello di protezione ambientale, all’art. 6 dispone che la tutela ambientale debba essere integrata nelle politiche comunitarie al fine di una reale promozione dello «sviluppo sostenibile».

Vero e proprio punto d’approdo dell’intera evoluzione normativa europea in tema di «sviluppo sostenibile» è poi rappresentato dal principio programmatico contenuto nell’art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000, ove è disposto: «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». L’art. 37 deve essere letto e applicato alla luce del principio di sussidiarietà, ovvero se il diritto del cittadino europeo in materia ambientale è meglio tutelato dalla propria Costituzione nazionale questa prevarrà sulle disposizioni comunitarie. Peraltro, la disposizione d’indirizzo ora citata ha raggiunto il rango di norma costituzionale, quindi il massimo grado di forza cogente, considerata la sottoscrizione da parte dei 25 Stati membri dell’Unione Europea del «Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa» avvenuta nel 2004 a Roma, Trattato

che riconosce espressamente col comma 1 dell'art. 9, Titolo II, Parte I, i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza destinandola a costituire la Parte II della Costituzione stessa. Sempre per ciò che attiene al «Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa», bisogna aggiungere che il testo esplicita in via definitiva nell'art. 3 il principio secondo cui lo «sviluppo sostenibile» non deve essere considerato come un carattere aggiuntivo o strumentale in rapporto all'obiettivo della crescita del sistema economico-sociale, ma piuttosto come un fine sovraordinato le cui tre componenti (economica, sociale ed ambientale) si pongono tra loro finalmente con pari dignità. Lo «sviluppo sostenibile della Terra» diviene, dunque, uno dei valori fondamentali che l'Unione Europea intende promuovere nell'ambito delle sue relazioni con il resto del mondo. Coerentemente con questa impostazione l'art. 129 del Titolo III, Parte III, nel tracciare gli obiettivi specifici della futura politica ambientale dell'Unione Europea, richiama espressamente i principi oggi maggiormente affermati a livello di diritto internazionale ambientale e subordina le politiche «verdi» alla valutazione di taluni parametri, tra i quali lo sviluppo socioeconomico complessivo dell'Unione Europea e quello dei singoli territori di volta in volta ad esse interessati. È necessario sottolineare, tuttavia, che nel momento in cui si scrive il processo che conduce all'entrata in vigore del «Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa» lo stesso si è arrestato per l'opposizione, espressa per via referendaria, di taluni Paesi come Francia e Olanda. Occorre ora seguire con attenzione gli esiti di questo processo. Per quanto riguarda, più nello specifico, la presenza del principio dello «sviluppo sostenibile» nelle Carte costituzionali europee, le più recenti o quelle comunque modificate negli ultimi anni si dimostrano particolarmente attente.

L'art. 45 della Costituzione spagnola del 1978, nella parte riservata ai principi della politica sociale ed economica, afferma: «Tutti hanno diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di preservarlo. I pubblici poteri vigilano sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare le condizioni di vita, difendere e ripristinare l'ambiente avvalendosi dell'indispensabile solidarietà collettiva». In Spagna, in definitiva, sebbene non vi sia un esplicito riferimento allo «sviluppo sostenibile» esso è comunque presente nei suoi aspetti cardine all'interno dell'art. 45 ed è già inteso come fondamentale obiettivo cui è preordinato l'esercizio dei poteri pubblici.

Sulla medesima scia della Costituzione spagnola si colloca quella tedesca nella quale, a seguito di modifica avvenuta nel 1994 che ha portato all'inserimento del nuovo art. 20a nel Titolo II, anche se la locuzione «sviluppo sostenibile» non è direttamente presente comunque le sue basi concettuali sono fortemente affermate e tutelate. Infatti, secondo l'art. 20a: «È compito dello Stato, anche in vista delle responsabilità per le future generazioni, proteggere le basi naturali della vita, nel quadro dell'ordinamento costituzionale e, in base alla legge e al diritto, tramite il potere esecutivo e la giurisdizione». In tale norma fondamentale di certo è

presente il principio dello «sviluppo sostenibile», in quanto parlare di «giustizia intergenerazionale» significa affermare che l'eredità naturale e culturale di un Paese deve essere assicurata alle future generazioni attraverso un modello di sviluppo ecocompatibile che utilizzi le risorse in modo razionale, ovvero attraverso un consumo di quelle rinnovabili non superiore alle loro possibilità di rigenerazione ed un consumo delle risorse non rinnovabili mantenuto a livelli minimi.

Anche la Costituzione Svizzera riformata nel 1999, riprendendo il contenuto dell'art. 20a tedesco, all'art. 2 dispone che è necessario «promuovere in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese» e che la Confederazione è impegnata per una «conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico». L'art. 73, poi, intitolato espressamente *Sviluppo Sostenibile*, afferma che la Confederazione ed i Cantoni operano a favore di un rapporto durevole ed equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Anche altre Carte fondamentali europee considerano in maniera diretta lo «sviluppo sostenibile». Tra queste la Costituzione portoghese che all'art. 66, dopo aver sancito l'esistenza del diritto di ognuno ad un ambiente umano sano e bilanciato da un punto di vista ecologico, riconosce in capo allo Stato una serie di circostanziati doveri tali da garantire un reale «sviluppo sostenibile», inteso nella sua triplice dimensione (ambientale, economica e sociale).

Tra i Paesi neocomunitari, divenuti membri di diritto dell'Unione Europea dal 1 maggio 2004 con l'entrata in vigore degli atti d'adesione sottoscritti ad Atene il 16 aprile 2003, è da sottolineare l'interessante contenuto della Costituzione polacca. All'art. 74 è affermato il dovere delle autorità pubbliche di «proteggere l'ambiente» congiuntamente a quello «di garantire la sicurezza ecologica delle presenti e delle future generazioni».

Lo Stato europeo che, però, ha affermato maggiormente sul piano costituzionale il principio dello «sviluppo sostenibile» è di certo la Francia. Con Legge costituzionale n. 2005-205 del 1 marzo 2005 la Carta dell'Ambiente ha integrato la Costituzione francese da considerarsi, dunque, come il testo costituzionale più completo in Europa dal punto di vista della tutela ambientale. Nella Carta è ripresa totalmente la definizione di «sviluppo sostenibile» del Rapporto Brundtland (anche se nell'accezione tipicamente francese di «sviluppo durevole»), nonché i principi di «prevenzione» (art. 3), «precauzione» (art. 5), «responsabilità» per danni ambientali (art. 4) e d'«informazione» e «partecipazione» all'elaborazione delle decisioni pubbliche (art. 7) già elaborati a livello internazionale. L'art. 6, inoltre, richiamando il contenuto dell'art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000, considera lo «sviluppo sostenibile» come fondamentale

principio programmatico per le future politiche nazionali: «Le politiche pubbliche devono promuovere uno sviluppo durevole. A tale scopo, esse conciliano la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale». Tale norma deve poi essere letta congiuntamente a quella contenuta nell'art. 10: «La presente Carta ispira l'azione europea e internazionale della Francia». Da ciò consegue che lo «sviluppo sostenibile», o «durevole» secondo l'espressione francese, non solo è per la Francia un necessario obiettivo di politica pubblica interna ma anche internazionale. Sempre per la Francia è bene ricordare la Legge n. 99-533 del 25 giugno 1999, poiché in essa si afferma che la politica nazionale di gestione e di «sviluppo sostenibile» del territorio, in un quadro di coerenza e solidarietà a livello europeo, deve essere finalizzata ad un equilibrato sviluppo sociale ed economico del Paese nel pieno rispetto della tutela ambientale.

Una grande attenzione nei confronti dello «sviluppo sostenibile» è presente anche in altre Costituzioni extraeuropee, come in quella del Mali e del Congo del 1992 ed in quella peruviana del 1993. Così come il tema centrale della definizione *standard* di «sviluppo sostenibile» contenuta nel Rapporto Brundtland, ovvero la necessità odierna di tutela ambientale vista come indissolubilmente connessa alla tutela degli interessi delle future generazioni, è espressamente contenuta anche nell'art. 225 della Costituzione del Brasile del 1988, nell'art. 41 di quella argentina e nell'art. 97 della Carta fondamentale del Giappone. Sembra evidente come, accanto al diritto all'ambiente, nel mondo vada sempre più delineandosi un diritto delle generazioni future che non si configura, però, semplicemente come diritto alla conservazione ambientale ma assume una precisa connotazione in termini di sviluppo economico-sociale e, complessivamente, si pone come baluardo di tutela delle aspettative dei futuri cittadini.

Anche in Italia inizia a fare capolino la salvaguardia dei diritti delle future generazioni, sia in atti legislativi (si veda la Legge regionale Valle d'Aosta n. 11 del 6 aprile 1998 in tema di pianificazione territoriale) che giudiziari (ad esempio nelle due sentenze della Corte Costituzionale nn. 259 e 419 del 1996). Per ciò che attiene, invece, alla Carta costituzionale italiana, lo «sviluppo sostenibile» non ha trovato uno spazio definito, neanche nella sua componente di tutela dei diritti delle future generazioni, come del resto inizialmente neanche l'ambiente (entrato solo di recente nel lessico della Costituzione, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001). Nell'ambito di una serie di proposte di modifica dell'art. 9, che tratta in via diretta la tutela del paesaggio, si è discusso, e tuttora si discute, di un inserimento del concetto di «sviluppo sostenibile», ma tale eventualità sembra destinata a non concretizzarsi per la generale visione di tale principio come semplice politica ambientale, caratteristica del paesaggio del Millennio, ma non necessariamente destinata a durare nel tempo. Soltanto dall'interpretazione di un

insieme combinato di disposizioni costituzionali (art. 2, 9, 32, 41 e 42) si potrebbe azzardare l'esistenza implicita del principio nella Costituzione italiana; così procedendo, però, si sarebbe costretti ad utilizzare argomentazioni generiche ed ipotetiche che al *test* giurisprudenziale non reggerebbero il confronto con le interpretazioni costituzionali sin qui consolidate delle norme all'uopo richiamabili. La difficoltà di ricavare in via interpretativa il principio di «sviluppo sostenibile» dalle vigenti norme costituzionali non impedisce, però, di potere attribuire al principio stesso un ruolo in ogni caso fondamentale nell'ordinamento costituzionale italiano. Infatti, nel momento in cui più valori tutelati dalla Costituzione si pongono in contrasto, il Giudice delle Leggi procede ad un loro bilanciamento secondo ragionevolezza. Il principio dello «sviluppo sostenibile» riemerge con forza e s'impone proprio nella fase del bilanciamento come strumento per la risoluzione dei conflitti tra i valori coinvolti, e ciò perché intrinseca al concetto di «sviluppo sostenibile» è la ricerca della compatibilità tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente e della salute umana. Questo bilanciamento, che presiede alla definizione di una relazione equilibrata tra valori in conflitto, quando si è in presenza di enunciazioni normative non puntuali, quale strumento valutativo pare che guidi le decisioni politiche e giurisdizionali. Peraltro, l'utilità del principio dello «sviluppo sostenibile», nella sua forma più specifica di «sviluppo qualitativo», ossia legato alla qualità della vita, come strumento di bilanciamento fra valori economici e ambientali, ha già avuto applicazione nella giurisprudenza costituzionale spagnola, e per questo motivo la Carta fondamentale iberica è stata definita «Costituzione dello Sviluppo Sostenibile».

Qualificare lo «sviluppo sostenibile» come strumento di bilanciamento strettamente connesso al «valore ambiente», quindi, non escludendolo totalmente da riflessioni d'ordine costituzionale, risulta coerente con l'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000, incorporata nella futura Costituzione dell'Unione Europea. L'art. 37 non è altro che la conferma dell'attenzione dell'Unione Europea all'ambiente e al principio dello «sviluppo sostenibile» dimostrata già con il Trattato di Maastrich del 7 febbraio 1992, che per primo parlò di «crescita sostenibile», e con quello di Amsterdam del 2 ottobre 1997, che dispose l'integrazione della tutela ambientale nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nella prospettiva di promuovere lo «sviluppo sostenibile». Ciò dimostra che in Europa lo «sviluppo sostenibile» è divenuto definitivamente parametro di garanzia delle politiche di tutela ambientale, così come in Italia, facendo un parallelismo, tale principio può essere raffigurato come parametro di bilanciamento, indissolubilmente connesso al «valore ambiente», e quindi di garanzia di valori costituzionali in conflitto. La possibile entrata in vigore del «Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa» che riconosce espressamente al comma 1 dell'art. 7, Titolo II, Parte I, i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza destinandola a costituire la Parte II della

Costituzione stessa, non farebbe altro che rafforzare la natura garantistica ed equilibratrice del concetto di «sviluppo sostenibile», che potrebbe generare in Italia, nell'attesa di un suo formale inserimento all'interno della Costituzione, una più consistente affermazione del principio a livello non solo legislativo ma anche nella giurisprudenza costituzionale come parametro di bilanciamento strettamente connesso al già ampiamente consolidato «valore ambiente».

BIBLIOGRAFIA.

ACERBONI F., *Contributo allo studio del principio di precauzione: dall'origine nel diritto internazionale a principio generale dell'ordinamento*, in «Il diritto della regione. Regione del Veneto», n. 2, 2000, pp. 245-260.

AMATO V., *Vent'anni di sviluppo e ambiente globale (I parte)*, in «Ambiente, Risorse, Salute», n. 66, 1999, pp. 13-16.

ID., *Vent'anni di sviluppo e ambiente globale. (II parte)*, in «Ambiente, Risorse, Salute», n. 67, 1999, pp. 18-20.

AMIRANTE D. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, Franco Angeli, 2000.

BELZEVE H., *Il principio precauzione. Orientamenti e riflessioni della Commissione europea per l'interpretazione e l'applicazione di questo principio*, in «Ambiente, Risorse, Salute», n. 71, 2000, pp. 29-34.

BIFULCO R., CARTABIA M., CELOTTO A., *L'Europa dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2001.

BOMPIANI A., *La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea: aspetti etici*, in «Medicina e Morale», n. 1, 2002, pp. 13-27.

BORRIELLO R., GAGLIARDI A., GALANTINI L., LA MARCA T., *La tutela internazionale dei diritti umani*, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2003.

BRAILLARD P., *L'imposture du Club de Rome*, Paris, Presses universitaires de France, 1982 (trad. it. *L'impostura del Club di Roma*, Bari, Dedalo, 1983).

BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1975.

BRUCK C., COKER W., *Aria nuova nei principî fondamentali: il diritto ambientale nelle Costituzioni africane*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 1, 2002, p. 185-190.

CAMMELLI A., FAMELI E. (a cura di), *Informatica diritto ambiente*, Napoli, ESI, 1997.

CAMPIGLIO L., PINESCHI L., SINISCALCO D., TREVES T., *The Environment After Rio*, London, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1994.

CARAVITA B., *Diritto dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 2005.

- CASTELLANETA M., *L'individuo e la protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», n. 4, 2000, p. 913-964.
- CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2000.
- CHIEPPA R., *L'ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale*, in «Urbanistica e appalti», n. 11, 2002, pp. 1245-1254.
- CIRCOLO DI BIOETICA «NICOLA PINNA», *Ambiente, società e salute*, Bologna, Giorgio Barchigiani Editore, 2003.
- CORDINI G., (a cura di), *Ambiente e Cultura*, Napoli, ESI, 1999.
- D'IGNAZIO G., *Il Governo dell'ambiente fra Unione Europea, Stato, regioni ed autonomie locali*, Rimini, Maggioli Editore, 1996.
- DALY H. E., *Beyond growth: the economics of sustainable development*, Boston, Beacon, 1996 (trad. it. *Oltre la crescita. L'economia dello sviluppo sostenibile*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001).
- DAVICO L., *Sviluppo sostenibile*, Roma, Carocci, 2004.
- DE LA COURT T., *Beyond Brundtland. Green Development in the 1990s*, New York/London/New Jersey, New Horizons Press/Zed Books, 1990.
- DELL'ANNO P., *La politica nazionale di tutela dell'ambiente*, in «Ambiente», n. 7, 2003, pp. 642-650.
- DE SALVIA M., *Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», n. 2, 1997, pp. 246-257.
- DÉJEANT-PONS M., PALLEMAERTS M., FIORAVANTI S., *Human rights and the environment*, Strasbourg, Council of Europe, 2002 (trad. it. *Codice di diritto internazionale dell'ambiente e dei diritti umani*, Roma, Sapere 2000, 2003).
- DE STEFANI P., *Il nuovo articolo 117 della Costituzione e l'adattamento italiano al diritto internazionale dei diritti umani*, in «Pace diritti umani», n. 1, 2004, pp. 59-77.
- DOMENICHELLI V., OLIVETTI RASON N., POLI C. (a cura di), *Diritto pubblico dell'ambiente*, Padova, CEDAM, 1996.
- FERRARA R., FRACCHIA F., OLIVETTI RASON N., *Diritto dell'ambiente*, Roma - Bari, Laterza, 1999.
- FODELLA A., *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 2, 2003, pp. 385-403.
- FORTUNATO G., *Ambiente valore costituzionale*, in «I Tribunali Amministrativi Regionali», n. 3, 1992, p. 128.
- GODARD O. (a cura di), *Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines*, Paris, Maison des sciences de l'homme/Institut national de la recherche agronomique, 1997.

- GRASSI S., CECCHETTI M., ANDRONIO A. (a cura di), *Ambiente e diritto*, Firenze, L. S. Olschki, 1999.
- GRECO M. (a cura di), *Diritti umani e ambiente*, San Domenico di Fiesole, ECP, 2000.
- INGRAO I., *Il diritto all'ambiente nel quadro dei diritti dell'uomo*, Trieste, Proxima Scientific Press, 1995.
- KEATING M., *The Earth Summit's Agenda for Change*, Geneva, Centre for Our Common Future, 1993.
- KISS A., *Droit international de l'environnement*, Paris, Editions A. Pedone, 1989.
- KRÄMER L., *E.C. treaty and environmental law*, London, Sweet & Maxwell, 2000 (trad. it. *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2002).
- LA CAMERA F., *Sviluppo sostenibile. Origini, teoria e pratica*, Roma, Editori Riuniti, 2003.
- LANZA A., *Lo sviluppo sostenibile*, Bologna, il Mulino, 1997.
- LAVITOLA V., *Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo*, Roma, Editore Colombo, 1992.
- LETTERA F., *Lo stato ambientale e le generazioni future*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 2, 1992, pp. 235-255.
- LEWANSKI R., *Governare l'ambiente*, trad. it., Bologna, il Mulino, 1997.
- LIPPOLIS L. (a cura di), *Diritti umani, poteri degli Stati e tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1993.
- LOTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in «Politica del diritto», n. 4, 1989, pp. 673-699.
- MANCARELLA M., *Il diritto dell'umanità all'ambiente. Prospettive etiche, politiche e giuridiche*, Milano, Giuffrè, 2004.
- MANZELLA A., MELOGRANI P., PACIOTTI E., RODOTÀ S., *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, il Mulino, 2001.
- MARCHISIO S., *Gli atti di Rio nel diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», n. 3, 1992, pp. 581-621.
- MAZZITELLI A., *La tutela dell'Ambiente nella Costituzione. Il principio dello Sviluppo Sostenibile*, Cosenza, Edizioni Periferia, 1999.
- MC CARTHY J., *La Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo*, in «La Civiltà Cattolica», n. 4, 1992, pp. 560-577.
- MEADOWS D. H., MEADOWS D. L., RANDERS J., BEHRENS III W. W., *The Limits to Growth*, New York, Universe Books, 1972 (trad. it. *I limiti dello sviluppo*, Milano, Mondadori, 1972).
- MEZZETTI L. (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Padova, CEDAM, 2001.
- MUSU I., *Povertà, qualità dello sviluppo e ambiente*, in «Bioetica», n. 1, 2001, pp. 68-75.
- NESPOR S., *Rapporto mondiale sul diritto dell'ambiente*, trad. it., Milano, Giuffrè, 1996.

- PANEBIANCO M., *Verso una «Costituzione» comune dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», n. 3, 2001, pp. 730-744.
- PEARLMAN M. L., *La giurisdizione ambientale del Tribunale per l'ambiente ed il territorio nello Stato del New South Wales*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 6, 2002, pp. 863-878.
- PEPE V., *U.N.E.S.C.O.: il patrimonio mondiale dell'umanità per lo sviluppo sostenibile*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 2, 1997, pp. 349-357.
- ID., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto comunitario e diritto interno*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 2, 2002, pp. 209-243.
- ID., *Lo sviluppo sostenibile. Tra governo dell'economia e profili costituzionali*, Piacenza, La Tribuna, 2002.
- PIERONI O., ROMITA T., *Viaggiare, conoscere e rispettare l'ambiente. Verso un turismo sostenibile*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003.
- PINESCHI L., *La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 3, 1992, pp. 705-712.
- POLI C., TIMMERMAN P. (a cura di), *L'etica nelle politiche ambientali*, Padova, Gregoriana Libreria Editrice, 1991.
- PONTARA G., *Etica e generazioni future*, Roma - Bari, Laterza, 1995.
- POSTIGLIONE A., PAVAN A., *Etica ambiente e sviluppo. La comunità internazionale per una nuova etica dell'ambiente*, Napoli, ESI, 2001.
- POZZO B., RENNA M. (a cura di), *L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2004.
- RONCHI E., *Uno sviluppo capace di futuro*, Bologna, il Mulino, 2000.
- ROSSI L. S., *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2002.
- RUFFOLO G. (a cura di), *Il futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo*, Milano, Bompiani, 1988.
- ID., *Lo sviluppo dei limiti. Dove si tratta della crescita insensata*, Roma - Bari, Laterza, 1994.
- RUSSO G. (a cura di), *Bioetica ambientale*, Torino, Editrice Elledici, 1998.
- SACHS I., *Ecodevelopment*, in «Ceres», FAO Review on Agriculture and Development, n. 4, Rome, 1974, p. 9.
- ID., *L'ecodeveloppement: strategies pour le 21 siecle*, Paris, Syros, 1997.
- SANDS P., *Greening International Law*, New York, The New Press, 1994.
- SCOVAZZI T., *Le azioni delle generazioni future*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 1, 1995, pp. 153-159.
- SIGNORINO M. (a cura di), *Vent'anni di politica ambientale in Italia*, Rimini, Maggioli, 1996.

- SIRIMARCO M., *Il diritto all'ambiente. La questione ecologica fra etica diritto e politica*, Torino, Giappichelli, 1999.
- SOAVE P., *Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell'Agenda 21. Il programma di azione lanciato alla Conferenza di Rio de Janeiro*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 5, 1993, pp. 761-767.
- TALLACCHINI M., *Earth Summit 92*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», n. 2, 1992, pp. 527-544.
- ID., *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli Editore, 1996.
- TARANTINO A., (a cura di), *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2003.
- TEGA D., *Il diritto all'ambiente 'bussa alle porte' del Preambolo della Costituzione francese*, in «Quaderni costituzionali», n. 4, 2003, pp. 845-846.
- TORTORETO D., SGRECCIA E., *Lo sviluppo sostenibile: considerazioni etiche*, in «Medicina e Morale», n. 5, 2003, pp. 910-915.
- TRAINER T., *A Rejection of the Brundtland Report*, IFDA Dossier, Centro Tepoztlan, n. 77, 1990.
- TREVES T., *Il diritto all'ambiente a Rio e dopo Rio*, in «Rivista giuridica dell'ambiente», n. 3-4, 1993, pp. 577-583.
- ZERBI M.C., MINIDIO A. (a cura di), *Per un ambiente sostenibile. Conoscenza, comunicazione, azione*, Milano, Guerini e Associati, 2003.